



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 374

del 19/10/2026

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA A MEZZO DI AGENZIA DI STAMPA RELATIVAMENTE AL NOTIZIARIO TEMATICO "SPORT E ASSOCIAZIONISMO" A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, PER IL PERIODO DI VENTiquattro (24) MESI, CON FACOLTÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER UN PERIODO MASSIMO DI DODICI (12) MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS S.R.L. DI PALERMO, TRAMITE LA PIATTAFORMA CERTIFICATA SINTEL - DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 novembre 2024, n. 386, recante *"III Provvedimento organizzativo Anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali"*, che ha, tra l'altro, attribuito alla sottoscritta l'incarico triennale di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 marzo 2024, n. 82 di conferimento dell'incarico di Direttore del Settore Stampa del Consiglio regionale della Lombardia al dottor Aurelio Biassoni, con decorrenza dal 1° aprile 2024;
- la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2025, n. XII/1175, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2026-2027-2028 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 dicembre 2025, n. 542, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2026-2027-2028;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 2 febbraio 2026, n. 27 recante *"Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2026-2028 (anno 2026)"* e, in particolare, la *"Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza – anni 2026/2028"*, che disciplina al paragrafo 4.20 – Ulteriori misure di prevenzione della corruzione, anche ulteriori misure specifiche da applicare nell'area dei contratti pubblici;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 marzo 2026, n. 100, recante *"programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028"*, che contempla, nell'allegato I, sezione A), scheda H), al numero S80053570158202400002, il *"Servizio di informazione giornalistica a mezzo di agenzie stampa"*, per una durata complessiva di 36 mesi;

VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2025, n. 471, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'Ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo*

in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 14, comma 11, secondo cui, in deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10 dello stesso articolo, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I, quando l'importo stimato, al netto dell'IVA, del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati il progetto di prestazione servizi;
- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

VISTO il proprio decreto 5 maggio 2026, n. 175, recante *"Gara europea multilotto a procedura telematica aperta ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di informazione giornalistica a mezzo delle agenzie di stampa a favore del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di ventiquattro (24) mesi, con la facoltà di proroga contrattuale per un periodo massimo di dodici (12) mesi, da svolgere tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sintel (di seguito PAD). Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 36/2023"* con il quale è stato altresì previsto che tre lotti funzionali, tra cui quello relativo al Notiziario tematico "Sport e associazionismo", risultando ciascuno di importo inferiore a euro 80.000,00 e complessivamente di importo non superiore al venti per cento dell'importo di tutti i lotti in cui il progetto è stato frazionato, fossero affidati, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del Codice stesso;

VISTA la richiesta di acquisizione n. 52 (di seguito RDA) e suoi allegati pervenuta all'u.o. Contratti ed Economato, completa di pareri, in data 22 settembre 2026, tramite il sistema documentale EDMA, integrata con nota elettronica del 1° ottobre 2026, agli atti, con la quale il Direttore del Settore Stampa ha:

- richiesto l'acquisizione del servizio di informazione giornalistica a mezzo di agenzia di stampa relativamente al Notiziario tematico "Sport e associazionismo" a favore del Consiglio regionale della Lombardia;
- individuato le caratteristiche tecniche del servizio, i requisiti e le modalità di esecuzione dello stesso;
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione del servizio in argomento;
- indicato la durata del contratto principale per il servizio in oggetto in un periodo di ventiquattro (24) mesi, decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, con facoltà di proroga contrattuale per un periodo massimo di dodici (12) mesi;
- stimato il valore complessivo dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga contrattuale, pari a euro 45.000,00 (oltre IVA), di cui:
 - euro 30.000,00 (oltre IVA) per il contratto principale della durata di ventiquattro (24) mesi;
 - euro 15.000,00 (oltre IVA) per l'eventuale proroga del contratto per un periodo massimo di dodici (12) mesi;
- indicato nell'Agenzia di stampa Italpress S.r.l., con sede a Palermo (PA), codice fiscale e Partita IVA 01868790849 l'operatore economico a cui affidare il servizio in argomento, in quanto in possesso di notoria competenza nel settore e idonee esperienze pregresse, già comprovate considerando l'accurata esecuzione si servizio analogo per il Consiglio regionale;
- precisato che la scelta di Italpress S.r.l. tiene conto della particolare struttura del mercato delle agenzie di stampa, caratterizzato da fonti, linee editoriali e ambiti di approfondimento differenziati, non pienamente sovrapponibili, nonché dell'esigenza del Consiglio regionale della Lombardia di assicurare pluralità e diversificazione delle fonti informative a supporto delle proprie attività istituzionali e di comunicazione. In tale quadro, Italpress S.r.l., agenzia di stampa nazionale generalista, si caratterizza per una particolare attenzione editoriale al settore sportivo, approfondito anche nelle sue dimensioni istituzionali, sociali, educative, economiche e territoriali. Tale specificità risponde all'interesse del Consiglio regionale di disporre di un'informazione qualificata sulle iniziative istituzionali in materia di sport e sulle diverse realtà sportive del territorio lombardo, comprese quelle rivolte ai giovani, all'inclusione, alla salute e alla promozione di corretti stili di vita;
- individuato la copertura finanziaria per l'acquisizione del servizio in oggetto sulle annualità 2026-2027-2028 del capitolo 1607 "*Spese per abbonamenti ad Agenzie di informazione*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.05.003 "*Accesso banche dati e pubblicazioni on line*";

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 21 settembre 2026, con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato nella RDA, che il servizio in oggetto rientra nelle fattispecie indicate al comma 3-bis, dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e pertanto, non sussiste né l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze (DUVRI) né l'obbligo di quantificazione dei relativi costi della sicurezza da interferenze;

- il parere del 22 settembre 2026, con cui l'Ufficio Trasparenza, Prevenzione della corruzione e Privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA e nei suoi allegati, che l'affidamento del servizio in argomento per quanto concerne i dati personali contenuti nelle notizie il Fornitore è titolare autonomo del trattamento nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 85 RGPD; artt. 136 e ss. d.lgs. 196/2003; Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1 al Codice) e pertanto, l'affidamento del servizio non comporta da parte del Fornitore il trattamento di dati personali di titolarità del Consiglio regionale;

RILEVATO che:

- l'oggetto dell'affidamento è un servizio di natura intellettuale;
- le prestazioni non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice e dalla giurisprudenza in materia;
- il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice risulta rispettato;

RITENUTO di acquisire il servizio in argomento, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sintel (di seguito PAD) con richiesta di offerta all'operatore economico, Agenzia di stampa Italpress S.r.l., con sede legale a Palermo (PA), codice fiscale e Partita IVA 01868790849, come individuato nella RDA;

DATO ATTO che:

- in data 7 ottobre 2026, la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale, il Foglio patti e condizioni e relativi allegati, disciplinante il servizio;
- in data 7 ottobre 2026 si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla PAD, avente ID 225153820, con invito rivolto a Agenzia di stampa Italpress S.r.l. di Palermo (PA), a presentare la propria offerta entro le ore 10:00 del 16 ottobre 2026;
- in data 14 ottobre 2026, prima della scadenza del termine di cui al punto precedente, verificata la presenza dell'offerta dell'operatore economico e considerata la necessità di procedere in tempi brevi all'affidamento del servizio, la sottoscritta, in qualità di RUP, ha provveduto all'apertura della busta contenente l'offerta avente ID 1791905395986 del 13 ottobre 2026, presentata dal suddetto operatore economico;
- in data 15 ottobre 2026, la sottoscritta, in qualità di RUP, verificata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, anche a seguito di integrazione, ha valutato l'offerta economica presentata dall'operatore economico come congrua e conveniente per l'Amministrazione;
- in data 15 ottobre 2026 la sottoscritta, in qualità di RUP, ha proposto di affidare il servizio in oggetto a Agenzia di stampa Italpress S.r.l., alle condizioni di cui al Foglio patti e condizioni e relativi allegati e al corrispettivo complessivo di euro 30.000,00 (oltre IVA), per il contratto principale della durata di ventiquattro (24) mesi, come riportato nel rapporto delle attività generato dalla PAD con ID Sintel 2852559, unito agli atti;

DATO ATTO, altresì, che il Fornitore ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, ai fini del requisito di idoneità professionale richiesto (iscrizione alla CCIAA, per attività pertinente con l'oggetto

dell'affidamento), di essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2026.0016509, prot. CRL.2026.0016523 e prot. CRL.2026.0016767, tutte del 13 ottobre 2026);

RITENUTO, pertanto:

- di affidare il servizio di informazione giornalistica a mezzo di agenzia di stampa relativamente al Notiziario tematico "Sport e associazionismo" a favore del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di ventiquattro (24) mesi, con facoltà di proroga contrattuale per un periodo massimo di dodici (12) mesi, all'Agenzia di stampa Italpress S.r.l., codice fiscale e partita IVA 01868790849, alle condizioni di cui al Foglio patti e condizioni e relativi allegati e al corrispettivo complessivo offerto di euro 30.000,00 (oltre IVA al 4%);
- di impegnare in favore di Agenzia di stampa Italpress S.r.l., la spesa complessiva di euro 31.200,00 (IVA inclusa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028, con imputazione sul capitolo 1607 "*Spese per abbonamenti ad Agenzie di informazione*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.05.003 "*Accesso banche dati e pubblicazioni on line*", come di seguito indicato:
 - anno 2027: euro 15.600,00 (IVA inclusa);
 - anno 2028: euro 15.600,00 (IVA inclusa);

DATO ATTO che la spesa per l'eventuale periodo di proroga contrattuale sarà impegnata con successivo decreto dirigenziale;

DATO ATTO che il Fornitore procede alla fatturazione dei corrispettivi contrattuali con cadenza trimestrale posticipata come indicato nell'articolo 8, comma 11 del Foglio patti e condizioni allegato al presente decreto quale parte integrante dello stesso;

DATO ATTO, altresì, che:

- i controlli effettuati dall'Amministrazione tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di partecipazione alla procedura di affidamento hanno dato esito positivo e pertanto l'affidamento è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice;
- il pagamento del corrispettivo contrattuale, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010 e riporterà il CIG;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, il contratto è soggetto all'imposta di bollo pari ad euro 40,00 a carico del Fornitore;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della copia o relativa dichiarazione della Compagnia o Broker di assicurazione delle polizze assicurative, della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, della garanzia definitiva e della ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 14, 15 e 22 del Foglio patti e condizioni;

RITENUTO di individuare, come indicato nella RDA, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Settore Stampa, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa nonché per la liquidazione delle fatture;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare alla Agenzia di stampa Italpress S.r.l., con sede a Palermo (PA), codice fiscale e Partita IVA 01868790849, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, il servizio in oggetto, alle condizioni e modalità di cui al Foglio patti e condizioni e relativi allegati, e al corrispettivo complessivo di euro 30.000,00 (oltre IVA al 4%), come riportato nell'offerta economica del 13 ottobre 2026 (ID Sintel 1791905395986), presentata dalla suddetta società, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto;
2. di impegnare in favore dell'Agenzia di stampa Italpress S.r.l., la spesa complessiva di euro 31.200,00 (IVA inclusa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028, con imputazione sul capitolo 1607 "*Spese per abbonamenti ad Agenzie di informazione*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.05.003 "*Accesso banche dati e pubblicazioni on line*" come di seguito indicato:
 - anno 2027: euro 15.600,00 (IVA inclusa);
 - anno 2028: euro 15.600,00 (IVA inclusa);
3. di disporre che l'eventuale proroga contrattuale sarà oggetto di apposito successivo decreto dirigenziale con il quale sarà contestualmente impegnata anche la corrispondente spesa;
4. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni e relativi allegati, disciplinante il servizio in oggetto, approvato dalla sottoscritta, in qualità di RUP, mediante sottoscrizione digitale, e accettato dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura di affidamento;
5. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore del Settore Stampa, competente anche per le attività di cui in premessa;
6. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della copia o relativa dichiarazione della Compagnia o Broker di assicurazione delle polizze assicurative, della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, della garanzia definitiva e della ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di

bollo di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 14, 15 e 22 del Foglio patti e condizioni.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio Patti e Condizioni

Servizio di informazione giornalistica a mezzo di agenzia di stampa relativamente al Notiziario tematico "Sport e associazionismo" a favore del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di ventiquattro (24) mesi, con facoltà di proroga contrattuale per un periodo massimo di dodici (12) mesi.

INDICE

Art. 1 - Definizione delle parti	3
Art. 2 - Responsabile unico del progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto	3
Art. 3 - Oggetto, finalità, durata del contratto e opzioni contrattuali	3
Art. 4 - Descrizione delle attività e delle tempistiche di esecuzione del servizio	5
Art. 5 - Responsabilità del Fornitore	7
Art. 6 - Brevetti industriali e diritti di autore	8
Art. 7 - Aggiornamento tecnologico	9
Art. 8 - Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fatturazione elettronica e modalità di pagamento	9
Art. 9 - Revisione prezzi	11
Art. 10 - Penali	12
Art. 11 - Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile	14
Art. 12 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023	15
Art. 13 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023	15
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 15 - Garanzia definitiva	16
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	18
Art. 17 - Trattamento dei dati personali e Patto di riservatezza	18
Art. 18 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia	20
Art. 19 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni	21
Art. 20 - Divieto di " <i>pantouflage</i> " e relative sanzioni	21

Art. 21 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici	21
Art. 22 - Stipulazione del contratto	22
Art. 23 - Risoluzione delle controversie e Foro competente	22
Art. 24 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale	22
Art. 25 - Norma finale	22
Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.	24
Allegato A) Caratteristiche Piattaforma di ricezione e aggregazione	25

Art. 1 - Definizione delle parti

1. Amministrazione, nel prosieguo denominata anche 'Consiglio regionale' è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, a Milano.
2. Fornitore, nel prosieguo denominato anche "Affidatario" o "Agenzia di Stampa", è l'operatore economico Agenzia di stampa Italpress S.r.l., con sede a Palermo (PA), codice fiscale e Partita IVA 01868790849.

Art. 2 - Responsabile unico del progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice) il responsabile unico del progetto (di seguito RUP) è il dirigente dell'Ufficio contratti e ICT.
2. Il Consiglio regionale individua quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) il Direttore del Settore stampa.
3. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono di norma per iscritto tramite posta elettronica istituzionale ovvero posta elettronica certificata quando sia necessaria la comprova dell'avvenuto recapito delle stesse ai sensi del presente Foglio patti e condizioni (di seguito FPC), all'indirizzo di cui all'articolo 24.
4. Il Consiglio regionale procederà, per il tramite del DEC, all'accertamento della conformità del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali.
5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
6. Il DEC è competente altresì per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa, per la liquidazione delle fatture e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
7. È facoltà del DEC individuare uno o più referenti con funzioni operative, dandone comunicazione al Fornitore.
8. Le comunicazioni e le disposizioni impartite dal RUP o dal DEC, nell'ambito delle rispettive competenze, sono vincolanti per il Fornitore, il quale è tenuto a darvi pronta esecuzione nei tempi indicati o, in mancanza, entro un termine congruo.
9. Il Fornitore è tenuto a collaborare con il Consiglio regionale e con gli eventuali soggetti terzi incaricati dall'Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni informazione, documentazione o chiarimento richiesto ai fini della corretta esecuzione del contratto, dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente FPC.
10. L'eventuale variazione dei ruoli organizzativi dell'Amministrazione di cui ai commi precedenti è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore tramite PEC.

Art. 3 - Oggetto, finalità, durata del contratto e opzioni contrattuali

1. In coerenza con le disposizioni statutarie, con la normativa nazionale e regionale vigente, nonché con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in materia di comunicazione

istituzionale, pubblicità e trasparenza, la finalità dell'appalto è quella di garantire, mediante l'erogazione di servizi di informazione giornalistica forniti dall'Agenzia di Stampa:

- A. un monitoraggio qualificato e costante delle politiche pubbliche, delle iniziative istituzionali e delle dinamiche sociali, economiche e territoriali connesse allo sport, all'associazionismo, al terzo settore, alla promozione sociale, all'inclusione e ai corretti stili di vita, nonché delle attività e progettualità sviluppate a livello regionale, nazionale ed europeo in tali ambiti;
 - B. un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istituzionali, della comunicazione pubblica e del monitoraggio informativo e politico, con particolare riferimento ai temi dello sport, dell'associazionismo, del volontariato e delle politiche pubbliche ad essi correlate;
 - C. l'accesso a fonti informative aggiornate e qualificate, utili all'espletamento del mandato e all'esercizio delle funzioni da parte degli organi consiliari, dei Consiglieri e delle strutture competenti, nonché al monitoraggio del dibattito informativo regionale e nazionale sui temi di interesse per il Consiglio regionale.
2. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento da parte del Consiglio regionale del servizio di informazione giornalistica relativamente al Notiziario tematico "Sport e associazionismo" mediante accesso al flusso informativo prodotto dall'agenzia di stampa comprendente le attività come meglio descritte nel presente FPC, che reca le caratteristiche tecniche dei servizi richiesti.
 3. Rimane a cura e onere del Fornitore ogni eventuale intervento integrativo e/o migliorativo rispetto alle previsioni del presente FPC, che il medesimo deve attuare (per esempio, aggiornamento della piattaforma, nuove e/o migliori prestazioni, etc..) per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali di cui all'articolo 7.
 4. Il contratto ha la durata di ventiquattro (24) mesi con decorrenza dal 1° novembre 2026 o se successiva dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione, con facoltà di proroga contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023 (di seguito Codice), per un periodo massimo di dodici (12) mesi.
 5. Dell'esercizio della facoltà di proroga è data comunicazione al Fornitore tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del contratto. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione, che la esercita a proprio insindacabile giudizio, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 6. In caso di proroga contrattuale disposta dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto iniziale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione.
 7. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Descrizione delle attività e delle tempistiche di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto dell'autonoma valutazione giornalistica dell'agenzia di stampa, l'attività deve essere improntata a criteri di imparzialità e non discriminazione.
2. Il Notiziario tematico "Sport e associazionismo" si compone dei seguenti servizi:
 - a) fornitura di un notiziario tematico "Sport e associazionismo", diffuso sette (7) giorni su sette (7), per almeno dodici (12) ore di trasmissione al giorno, e con un numero di titoli giornalieri (c.d. "lanci", di seguito così denominati) non inferiore a n. 450, nell'area tematica, con esclusione dei risultati sportivi e della programmazione televisiva; il servizio dovrà garantire una copertura continuativa delle politiche pubbliche in materia di sport, associazionismo, terzo settore, promozione sociale, volontariato, inclusione, salute, giovani e corretti stili di vita, nonché delle attività di federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni, società sportive professionistiche e dilettantistiche e organismi di rappresentanza operanti a livello regionale e nazionale;
 - b) pubblicazione, all'interno del Notiziario tematico "Sport e associazionismo", dei comunicati stampa, corredati di eventuali foto e/o video, prodotti dai competenti uffici del CRL, nelle sue diverse articolazioni, ferma la responsabilità editoriale sulla realizzazione e diffusione dei contenuti che spetta al Fornitore, il quale si riserva la facoltà di non procedere alla produzione e/o alla diffusione qualora i materiali, gli argomenti o le proposte del CRL siano ritenuti privi di contenuto giornalistico.
3. Gli ambiti tematici da considerare per il Notiziario tematico "Sport e associazionismo" sono i seguenti:
 - a) attività istituzionali, provvedimenti e politiche pubbliche regionali, nazionali ed europee in materia di sport e associazionismo;
 - b) attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni operanti sul territorio;
 - c) sport giovanile, scolastico, paralimpico e inclusivo;
 - d) salute, benessere, attività motoria e promozione di corretti stili di vita;
 - e) terzo settore, volontariato e cittadinanza attiva;
 - f) impatto economico, sociale e territoriale dello sport;
 - g) iniziative, eventi, manifestazioni e progetti sportivi di particolare rilievo regionale e nazionale;
 - h) focus e approfondimenti su provvedimenti, misure e programmi di interesse del mondo sportivo e associazionistico.
4. Nell'ambito del corrispettivo contrattuale, il Fornitore garantisce altresì l'accesso, senza oneri aggiuntivi, al Notiziario Generale Nazionale e al Notiziario Regionale Lombardia dell'Agenzia di Stampa, comprensivi dei relativi lanci, approfondimenti e sezioni informative, fermo restando che l'oggetto principale dell'affidamento è costituito dal Notiziario tematico "Sport e associazionismo", al fine di garantire una visione completa e integrata del contesto informativo di riferimento.

5. Il servizio di consultazione del notiziario deve:
 - prevedere la concessione di uno spazio nel sito del Fornitore con un rimando al sito istituzionale del CRL;
 - garantire il flusso completo del notiziario prodotto;
 - essere fornito via web e App per dispositivi mobili (tablet e smartphone) con correlata concessione degli account completi di password nel numero complessivo minimo di 100. Ogni account deve poter consentire fino a due accessi contemporanei al database;
 - consentire l'accesso e la consultazione dell'archivio delle notizie dell'agenzia pubblicate successivamente alla data di avvio della XII legislatura;
 - essere fornito in modo compatibile per l'inserimento dei "lanci" nella piattaforma aggregatrice e distributrice in uso presso il CRL, come descritto nell'allegato "Caratteristiche piattaforma di ricezione e aggregazione" (ALL.A).
6. Il Fornitore deve attivare gli account per la consultazione del notiziario dalla data di decorrenza del contratto.
7. Il Fornitore deve comunicare al DEC, tramite PEC, entro dieci (10) giorni dalla stipulazione del contratto quanto segue:
 - a. l'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) e di posta elettronica ordinaria (di seguito PEO) per l'invio delle comunicazioni;
 - b. il nominativo del responsabile del servizio presso il Fornitore e il relativo contatto telefonico e indirizzo di PEO dello stesso;
 - c. il nominativo, se diverso dal responsabile del servizio, del referente dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche operative inerenti al servizio e il relativo contatto telefonico e indirizzo di PEO dello stesso;
 - d. il nominativo del referente dell'ufficio di contabilità del Fornitore e il relativo contatto telefonico e indirizzo di PEO dello stesso.
8. Il responsabile del servizio presso il Fornitore e l'eventuale referente dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche operative inerenti al servizio dovranno essere sempre reperibili per il CRL almeno dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
9. L'interfaccia di accesso alle notizie dovrà consentire la ricerca delle stesse in base almeno a tre parametri, per esempio per data, per nominativo e per materia. Ogni intervento di qualsiasi natura che si rendesse necessario per la regolare fruibilità del notiziario e dei servizi del contratto durante la durata dello stesso deve essere effettuato dal Fornitore entro due (2) giorni lavorativi.
10. Le informazioni oggetto del notiziario saranno utilizzate solo ed esclusivamente dal CRL per proprio uso informativo interno. Non potranno essere cedute o trasmesse a terzi in alcun modo senza il consenso scritto del Fornitore.

Art. 5 - Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Fornitore stesso.
2. Il Fornitore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, personale dipendente e non dipendente, arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al contratto.
3. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente FPC, per le quali il Fornitore dovrà rispondere integralmente, lo stesso si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
 - a. una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (di seguito "RCT") per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi l'Amministrazione, con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del contratto;
 - b. una polizza a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera (di seguito "RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto del contratto con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro con il limite non inferiore di euro 1.500.000 per prestatore infortunato.
4. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Consiglio regionale della Lombardia e resteranno quindi a totale carico del Fornitore.
6. Resta inoltre inteso che qualora l'entità dei danni risultasse superiore ai massimali sopra indicati, il Fornitore provvederà al risarcimento del danno, ferma restando la sua intera responsabilità anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero eccedenti i massimali assicurati.
7. Il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione copia - o relativa dichiarazione della Compagnia o Broker di assicurazione - delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

8. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto verrà risolto di diritto.
9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 6 - Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore garantisce che tutti i servizi sono svolti in conformità alle disposizioni in materia di diritto di autore ed in materia di tutela dei brevetti e delle invenzioni e, in particolare, garantisce quanto segue:
 - a. di essere titolare dei necessari diritti sulle applicazioni e sui pacchetti applicativi riferiti al proprio sistema informatico;
 - b. di essere titolare del diritto di utilizzazione economica del notiziario e risponde di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate all'uso delle informazioni.
2. Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi), diritti d'autore ed in generale di privativa altrui. L'Amministrazione è esente da qualsivoglia responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti d'autore da parte del Fornitore, in relazione al sistema informatico offerto e ai contenuti editoriali da esso riprodotti, nonché agli altri servizi oggetto del contratto.
3. Con riferimento alla violazione del diritto d'autore e dei brevetti e delle invenzioni, di immagine o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione contrattuale, il Fornitore si obbliga a tenere l'Amministrazione indenne da ogni danno, pregiudizio o onere, da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità determinati da, o connessi a, eventuali azioni esperite nei confronti dell'Amministrazione, anche aventi ad oggetto ipotesi di contraffazione riferite al sistema informatico reso disponibile ed al suo uso.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione stessa.
5. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato ovvero

sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità del servizio.

7. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
8. Il Fornitore risponde inoltre dell'esattezza della citazione della fonte, ma non dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni riportate, delle quali rimangono unici responsabili gli autori delle dichiarazioni stesse.
9. L'Amministrazione dà atto che le notizie e le informazioni fornite, anche per quanto riguarda la struttura logica dei documenti, sono proprietà esclusiva dell'Agenzia di stampa. L'Amministrazione conviene che i servizi ed i testi delle notizie cadono sotto la disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore) e del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 (tutela giuridica delle banche dati).
10. L'Amministrazione si fa obbligo di un uso corretto dei dati contenuti nei servizi e/o nelle banche dati, in particolare, in caso di dati sensibili riferiti a singole persone, impegnandosi all'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui.

Art. 7 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sull'evoluzione tecnica del servizio e sulle conseguenti possibili variazioni che possono essere apportate alla prestazione dello stesso.
2. Rimane a cura e onere del Fornitore ogni eventuale intervento integrativo e/o migliorativo rispetto alle previsioni del presente FPC e relativi allegati, che il medesimo deve attuare (per esempio, aggiornamento della piattaforma, nuove e/o migliori prestazioni, etc..) per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali.
3. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al contratto quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Art. 8 - Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fatturazione elettronica e modalità di pagamento

4. Il valore complessivo stimato per il servizio oggetto dell'affidamento, comprensivo di qualsiasi onere, anche previdenziale, è pari ad euro 45.000,00 (oltre IVA), di cui:
 - euro 30.000,00 (oltre IVA) per il contratto principale della durata di ventiquattro (24) mesi;
 - euro 15.000,00 (oltre IVA) per il periodo di eventuale proroga del contratto di massimo dodici (12) mesi, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice.
5. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero euro.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi,

- a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
 8. Il Consiglio regionale riconosce all'Affidatario gli importi offerti in sede di presentazione dell'offerta.
 9. I corrispettivi si riferiscono al servizio oggetto dell'affidamento, eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e includono tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti. È escluso il rimborso di eventuali spese sostenute dal Fornitore a qualsiasi titolo. Tutti i corrispettivi contrattuali sono determinati e accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, relative a tutta la durata contrattuale, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto all'articolo 9 e ai sensi dell'articolo 9 del Codice circa la rinegoziazione del contratto nei casi eccezionali in esso previsti.
 10. Il DEC, verificata l'effettiva attivazione con esito positivo del servizio, trasmette a mezzo PEC al Fornitore il benestare alla fatturazione.
 11. Il Fornitore fattura i corrispettivi contrattuali di cui al comma 1, con cadenza trimestrale posticipata.
 12. L'Amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi, previa verifica da parte del DEC della regolarità della fatturazione e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 14.
 13. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto.
 14. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: Consiglio regionale della Lombardia;
 - Sede: via Fabio Filzi, 22 – Milano (MI);
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): UFIRHM;
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): 80053570158;
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): 2023.XII.3.5.10.21;
 - CIG contratto (campo 2.1.2.7), comunicato al Fornitore dopo l'affidamento;
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): S "Scissione dei pagamenti".

15. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
16. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
17. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni contrattuali, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, primo periodo, del Codice.
19. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto, previo rilascio del DURC regolare. L'IVA esposta nella fattura deve comunque essere calcolata sul corrispettivo pieno.
20. Qualora ne ricorrano i presupposti, Il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificata dall'articolo 1, commi 986 e 987, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18/01/2008, n. 40.
21. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, il Fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura, salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento. In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori l'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Revisione prezzi

1. Ai sensi degli articoli 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi l'Amministrazione, ai sensi dall'Allegato II.2 bis al Codice, utilizza l'indice ISTAT Prezzi alla produzione dei servizi, PPS,

639 – Altre attività dei servizi d'informazione, pubblicato trimestralmente, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

3. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di affidamento. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'affidamento previsto dal comma 2, del medesimo articolo.
4. Il monitoraggio dell'indice avverrà successivamente alla stipulazione del Contratto, almeno una volta all'anno.
5. I nuovi prezzi determinati a seguito della revisione sono applicati alle prestazioni contrattuali svolte dopo la revisione a partire dalla prima fatturazione utile. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
6. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai commi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione.
7. Nel caso di contratti di subappalto e di subcontratti si applica quanto disciplinato dall'Allegato II.2-bis del Codice. A tal proposito il Fornitore è tenuto a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subfornitori una clausola di revisione prezzi, come previsto all'articolo 16.

Art. 10 - Penali

1. Il DEC, sentito il RUP, ha facoltà di contestare le prestazioni contrattuali, entro il termine di quindici (15) giorni, qualora a seguito di controlli ravvisi inadempienze, difformità e ritardi negli adempimenti di cui alle attività e alle modalità di esecuzione di cui al presente FPC. Il DEC, sentito il RUP, formula la contestazione al Fornitore per il tramite di PEC e intima al Fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di sette (7) giorni. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, tramite PEC, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, e sentito il RUP, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) in caso di interruzione ingiustificata e continuativa del servizio per un periodo di tempo superiore a ventiquattro (24) ore: l'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni

giorno di ritardo, a partire dopo le prime ventiquattro (24) ore di interruzione continuativa del servizio;

- b) in caso di mancata esecuzione delle attività o in caso di violazioni non gravi degli obblighi di cui all'articolo 17 che non determini la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera j): euro 100,00 per ogni violazione
 - c) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 19: una penale compresa tra l'1% e il 5% dell'importo netto contrattuale.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente FPC e suoi allegati; in tali casi l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale ai sensi del comma 4, sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
 4. Le fattispecie riportate al comma 2 non hanno carattere di tassatività. In caso di disservizio, inadempimento o ritardo diverso da quelli contemplati al comma 2, il DEC può irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo contrattuale netto.
 5. Perdurando il ritardo nell'esecuzione del servizio o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 (trenta) giorni solari, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto a proprio sindacabile giudizio, provvedendo a stipulare un nuovo contratto e addebitando al Fornitore le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.
 6. In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo articolo 12
 7. Le penali espresse in percentuale sono calcolate sull'importo netto contrattuale, considerando anche l'eventuale proroga contrattuale se applicata, e sono arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso.
 8. Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo contrattuale netto.
 9. In caso di applicazione di penali, è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.
 10. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale potrà rivalersi anche tramite trattenuta, per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale, nonché sulla garanzia definitiva prestata che, in tal caso, dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto all'articolo 15.
 11. La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale. In caso di mancata esecuzione delle attività o di esecuzione gravemente imperfetta non è dovuto alcun corrispettivo.

12. Fatta salva l'applicazione delle penali, nei casi in cui il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore, cui saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Consiglio regionale, dandone comunicazione al Fornitore via PEC, con un preavviso di sette (7) giorni di calendario.
13. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, Il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al DEC tramite PEC.
14. In caso di applicazione delle penali per gravi e persistenti carenze nell'esecuzione del servizio l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 11 - Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con incameramento della garanzia definitiva al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali per un periodo superiore a dieci (10) giorni naturali e consecutivi;
 - b) in caso di violazione dei diritti di autore e di brevetti industriali di cui all'articolo 6;
 - c) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale almeno pari al dieci per cento del corrispettivo contrattuale netto, comprensivo dell'eventuale corrispettivo del periodo di proroga contrattuale qualora esercitata tale facoltà;
 - d) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati all'articolo 14;
 - e) in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 15, eventualmente escussa, entro il termine di dieci (10) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale;
 - f) in caso di mancanza delle coperture assicurative di cui all'articolo 5;
 - g) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme sul subappalto di cui all'articolo 16;
 - h) in caso di violazione dei codici di condotta di cui all'articolo 18;
 - i) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 19;
 - j) in caso di gravi violazioni o di grave inadempimento degli obblighi delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle norme relative al patto di riservatezza di cui all'articolo 17;
 - k) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

- l) in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
 - m) in caso di esito negativo in corso di esecuzione del contratto, delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice;
 - n) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, di cui all'articolo 6.
2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e può provvedere a stipulare un nuovo contratto, addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. È comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni conseguenti e l'esperimento di ogni altra azione che il Consiglio regionale ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
 4. Resta ferma l'ulteriore ipotesi di risoluzione prevista dall'articolo 122 del Codice.
 5. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione stessa.
 6. Inoltre, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 12 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'articolo 122 del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.
3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 13 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del Codice. All'Affidatario è riconosciuta un'indennità, pari al decimo dei servizi non eseguiti, calcolata sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base dell'affidamento, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14, del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti (20)

giorni, decorsi i quali il Consiglio regionale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolare esecuzione degli stessi.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
3. I subappaltatori e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti, unitamente al Fornitore, al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, comma 1, legge 136/2010).
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023, *“L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato”*.
5. Come previsto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 *“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”*.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

Art. 15 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale netto, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso L'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
4. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il Consiglio regionale della Lombardia.
5. La cauzione (o fideiussione) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il Consiglio regionale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Consiglio regionale può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Diversamente, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'articolo 11 comma 1, lettera e).
8. Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del DEC, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
9. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di garanzia provvisoria dell'articolo 106 del Codice, ove richiamate dall'articolo 117 del medesimo Codice, salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del suindicato articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento del presente servizio è tenuto a trasmettere i relativi contratti al Consiglio regionale prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati all'Amministrazione è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, dello stesso Codice.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali e Patto di riservatezza

1. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente FPC, ivi compresi la ripresa, l'elaborazione e la diffusione di contenuti giornalistici predisposti anche sulla base di materiali forniti dal Consiglio regionale, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD") e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679, e di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al servizio affidato, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché, per i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, dell'art. 85 RGPD, degli artt. 136 e seguenti del d.lgs. 196/2003 e delle Regole

deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1 al d.lgs. 196/2003).

2. Salvo che per le finalità amministrative di stipulazione e gestione del contratto e salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, il Fornitore, nell'ambito del servizio reso, non può trattare dati personali di titolarità del Consiglio regionale, diversi da quelli di soggetti pubblici o già pubblici, e comunque senza l'autorizzazione del Titolare. I dati personali, i dati economici, finanziari, patrimoniali e/o di qualunque altro genere, che vengono a conoscenza del Fornitore in ragione dei servizi resi per il Consiglio regionale in base al presente contratto, sono considerati riservati. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto. Il Fornitore è responsabile per la sicurezza fisica e logica dei dati, dei documenti e delle informazioni che detenga. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.
3. I dati personali contenuti in note, comunicati, dichiarazioni e materiali fotografici, audio e video che il Consiglio regionale mette a disposizione del Fornitore sono comunicati allo stesso, quale titolare autonomo, al solo fine della loro elaborazione e diffusione giornalistica nell'ambito del contratto, tramite il notiziario, il sito del Fornitore e il sistema di distribuzione degli editori partner. Il Fornitore valuta la ripresa dei contenuti, l'essenzialità dell'informazione e le modalità di diffusione in piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità editoriale, con particolare riguardo ai dati relativi a minori, anche alla luce della Carta di Treviso, e alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 RGPD. Il Fornitore non può utilizzare tali dati per finalità diverse, ivi comprese finalità commerciali, promozionali, di profilazione o di addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, né comunicarli a soggetti diversi dagli editori partner, che li ricevono in qualità di titolari autonomi per finalità giornalistiche.
4. Il Consiglio regionale trasmette al Fornitore esclusivamente dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione e comunicazione istituzionale e, per le immagini e le riprese, assicura che le persone ritratte siano state informate e, ove necessario, abbiano prestato il proprio consenso.
5. Il Fornitore, in qualità di titolare, gestisce le richieste di esercizio dei diritti degli interessati relative ai contenuti diffusi, ivi comprese le richieste di rettifica, cancellazione, opposizione e deindicizzazione, e informa tempestivamente il Consiglio regionale, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, delle richieste e delle violazioni di dati personali che riguardino dati comunicati dal Consiglio regionale.
6. Qualora per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali e per le modalità di erogazione del servizio risultasse necessario affidare al Fornitore il trattamento di dati personali rientranti nella titolarità del Consiglio regionale, ivi compresa la realizzazione di riprese, interviste o altri contenuti audiovisivi destinati all'utilizzo da parte del Consiglio regionale sui propri

canali, la consegna al Consiglio di materiale grezzo o la gestione per suo conto di indirizzari o liste di contatti, o la messa a disposizione di applicativi per la gestione dei servizi il Fornitore sarà tenuto a sottoscrivere, in qualità di Responsabile del trattamento, prima dell'avvio del relativo trattamento, un addendum sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 RGPD in cui siano stabiliti la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento e gli altri elementi previsti dal par. 3 dell'articolo 28 stesso.

7. Il presente patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del contratto. Gli obblighi di riservatezza previsti dal contratto, ivi comprese le condizioni della proposta del Fornitore qualificate come riservate, non sono opponibili al Consiglio regionale con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs. 36/2023 e all'esercizio del diritto di accesso documentale e civico, fermi i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
8. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 RGPD allegata alla documentazione della procedura di affidamento e disponibile anche sul sito istituzionale del CRL nella sottosezione "Bandi di gara e contratti dal 01/01/24", della sezione "Amministrazione Trasparente". Il Fornitore tratta i dati personali dei referenti del Consiglio regionale in qualità di titolare autonomo, per le sole finalità di gestione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c), RGPD, fornendo agli stessi l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 RGPD. La sottoscrizione per accettazione della proposta del Fornitore non costituisce consenso né autorizzazione al trattamento di dati personali.
9. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni diversa previsione in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza contenuta nella proposta del Fornitore o in altri documenti dallo stesso predisposti.

Art. 18 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio Patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.06.2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24.10.2022 n. 356 entrambi disponibili sul sito

istituzionale del Consiglio regionale e allegati alla documentazione della procedura di affidamento.

Art. 19 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel presente servizio gli obblighi di condotta previsti dal “Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” (di seguito Patto) per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con decreto dirigenziale 31 ottobre 2025, n. 359, allegato alla documentazione di procedura e comunque disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. Il Fornitore ha l’onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall’Affidatario con i propri subfornitori.
3. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, l’applicazione di una delle sanzioni di cui all’art. 4 del Patto.
4. Il Consiglio regionale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 20 - Divieto di “*pantouflage*” e relative sanzioni

1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 - Segnalazione di violazioni nell’Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione consiliare che, nell’interesse pubblico e dell’integrità del Consiglio regionale, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti

a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.

2. Il Fornitore è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori impegnati in prestazioni o attività di cui al presente servizio della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in "Altri contenuti" in "Prevenzione della corruzione", l'argomento "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)", in cui è disciplinata la "Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023", con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web "Segnalazione illeciti", nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 22 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
2. Come disciplinato dall'Allegato I.4 del Codice, il contratto è soggetto all'imposta di bollo a carico del Fornitore.

Art. 23 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. In caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 24 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale devono essere spedite al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Art. 25 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'affidamento.

Firma digitale per accettazione

Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 5 (Responsabilità del Fornitore), 9 (Revisione dei prezzi), 10 (Penali), 11 (Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile), 13 (Recesso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), 17 (Trattamento dei dati personali e Patto di riservatezza), 18 (Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia), 19 (Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni) e 23 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio Patti e condizioni.

Allegato A) Caratteristiche Piattaforma di ricezione e aggregazione

Sistema di aggregazione su un'unica piattaforma delle agenzie di stampa, dell'informazione web e di Twitter (oggi X)

CARATTERISTICHE

Ricezione catalogazione e elaborazione centralizzata

1. La ricezione dei flussi deve avvenire in tempo reale con la diffusione da parte delle agenzie di stampa alle quali il Consiglio regionale della Lombardia è abbonato. I flussi devono essere disponibili presso il data center del Fornitore della piattaforma di gestione delle agenzie.
2. Tutti i componenti software dell'impianto centrale dovranno funzionare correttamente su server virtuali e consentire la loro installazione, la configurazione e l'assistenza con operatività da remoto in qualsiasi momento si renda necessario.
3. Il sistema di ricezione dei flussi deve essere in grado di gestire i formati di notizia che rispettano gli standard:
 - IPTC NewsML-G2, NewsML 1 e NITF e le eventuali evoluzioni future indicate dall'International Press Communication Council (<http://www.iptc.org/site/Home/>);
 - FIEG81 ancora utilizzato da alcune agenzie nazionali;
 - e qualsiasi altro formato, anche non rispettoso degli standard, che fornisca la notizia con un header che la renda catalogabile e distinguibile all'interno del flusso.
4. Dovranno essere ricevuti, gestiti e archiviati correttamente i flussi multimediali trattati dalle agenzie di stampa completi di contenuti testuali e delle componenti multimediali costituite da foto, documenti pdf, audio e video.
5. Dovranno essere trattati tutte le tipologie di trasporto dei flussi delle agenzie di stampa e dei fornitori d'informazione in genere; quindi, i sistemi dovranno essere in grado di acquisire i notiziari trasmessi in ftp, tcp, rss, e-mail.
6. I sistemi centrali dovranno essere in grado di effettuare la ricerca, acquisizione, aggregazione e archiviazione, in aggiornamento automatico continuo, su tutto quanto viene postato in Twitter. Tale attività dovrà essere conforme ai criteri di ricerca e selezione impostati dagli utenti e dall'amministratore dell'informazione.
7. I sistemi dovranno avere la capacità di ricevere, aggregare, catalogare e conservare i flussi RSS dei siti informativi e dei siti di Istituzioni, Enti, Aziende, Associazioni ritenuti di interesse per il Consiglio regionale della Lombardia. Tali flussi dovranno essere resi consultabili con le stesse modalità delle agenzie di stampa.
8. Qualora necessario, il sistema dovrà essere in grado di effettuare la conversione automatica e la normalizzazione dei formati multimediali ricevuti per permetterne la successiva consultazione con qualsiasi dispositivo (PC, tablet e smartphone) e la trasmissione in un formato unificato.
9. Dovrà essere possibile filtrare il flusso di un'agenzia di stampa in diversi servizi come, ad esempio, la possibilità di distinguere tra diversi servizi regionali della stessa agenzia di stampa.

10. Ogni notizia di ciascun servizio di agenzia dovrà essere classificata secondo la categoria di appartenenza che è riportata nell'header della notizia stessa.
11. Le notizie ricevute secondo le codifiche originali impostate dalle agenzie dovranno essere convertite e uniformate secondo la codifica unicode UTF-8 per garantire la perfetta compatibilità con l'alfabeto di qualsiasi lingua e trattare correttamente lettere accentate e caratteri speciali.
12. Dovrà essere possibile impostare il periodo di archiviazione delle news per uniformarlo a quanto concesso dai contratti tra il Consiglio regionale della Lombardia e le agenzie di stampa. La configurazione deve avvenire distintamente per ciascun flusso d'agenzia.
13. La cancellazione delle notizie che superano il periodo di archiviazione concesso singolarmente per flusso, globalmente per il sistema o in base allo spazio occupato sul disco di destinazione dovrà avvenire automaticamente senza che sia richiesto alcun intervento tecnico né da parte del Consiglio regionale della Lombardia né da parte del Fornitore.
14. I sistemi e gli accordi tra il Fornitore e le agenzie di stampa dovranno garantire il rispetto del codice di condotta delle agenzie di stampa e la certificazione della postazione ma, al tempo stesso, essere in grado di adeguarsi alle eventuali deroghe concesse dalle agenzie di stampa al Consiglio regionale della Lombardia.
15. Dovrà essere possibile impostare per ogni utente il numero massimo di dispositivi che si potranno collegare in alternanza, come anche il numero di dispositivi che si potranno collegare con lo stesso account. Così un'utenza configurata per 4 dispositivi e 2 connessioni, potrà disporre delle applicazioni di accesso ad esempio su un PC, un notebook, un tablet e uno smartphone però il controllo degli accessi dovrà fare in modo che solo due di questi possano collegarsi contemporaneamente.
16. La componente di distribuzione dei sistemi centrali dovrà essere in grado di effettuare l'invio verso un server ftp del Consiglio regionale della Lombardia di tutte le news scelte da un utente con diritti amministrativi.
17. Le capacità di archiviazione dei sistemi centrali dovranno consentire la gestione di archivi centralizzati di news aggiuntivi rispetto a quelli delle notizie ricevute e consultabili allo stesso modo per rispondere alle necessità di:
 - archiviazione e consultazione di news da parte di ciascun utente;
 - archiviazione da parte di un utente con ruolo amministrativo sull'informazione per mantenere un archivio storico di news selezionate che saranno consultabili dagli utenti appartenenti ad uno specifico gruppo oppure a tutti gli utenti collegati.L'accesso da parte degli utenti agli archivi personali, di gruppo e collettivi dovrà essere controllato in base all'account dell'utente e reso possibile da qualsiasi postazione in uso.
18. Nell'effettuare le ricerche impostate dagli utenti, i sistemi centrali dovranno essere in grado di fornire il processo di stemming, cioè devono avere la capacità di risalire alla radice della parola e gestirne le forme flesse.

19. I sistemi centrali dovranno essere in grado di trattare la lista delle chiavi personali di ricerca che ciascun utente sarà libero di inserire e conservare centralizzata sui server, distinta e riservata al proprio account.
20. La lista delle chiavi personali dovrà poter essere utilizzata e gestita da tutte le applicazioni fornite agli utenti per la consultazione. Client per PC, applicazione web per PC, app per tablet e app per smartphone dovranno poter condividere la stessa lista di chiavi personali.
21. I sistemi centrali dovranno essere in grado di gestire l'invio o automatico di e-mail associato a una o più chiavi della lista delle chiavi personali di ricerca impostate da un utente dell'ufficio stampa, con diritti amministrativi, per diffondere via e-mail in tempo reale una selezione di notizie di interesse collettivo.
22. I sistemi centrali dovranno essere in grado di gestire l'invio di notifiche per iOS e Android relative alle notizie in cui ci siano occorrenze di chiavi per le quali sia stato abilitato il meccanismo indipendentemente da ciascun utente.
23. Il menu di consultazione delle agenzie dovrà poter essere impostato distintamente per utente o per gruppi di utenti in modo da poter adeguare agevolmente gli accessi in base a:
 - diverso ruolo degli utenti;
 - diverso numero di utenti ammesso dai contratti con le diverse agenzie;
 - diversa scelta delle agenzie;
 - attivazione di canali di prova o qualsiasi altra personalizzazione necessaria.
24. Tramite un'interfaccia centralizzata dovrà essere resa possibile la configurazione o modifica di uno o più account e dei relativi diritti di accesso in termini di:
 - numero di dispositivi per lo stesso utente;
 - numero di connessioni contemporanee per lo stesso utente;
 - appartenenza ad uno specifico gruppo di utenti;
 - eventuale assegnazione di diritti amministrativi per la distribuzione di notizie via e-mail, il salvataggio di notizie in archivi ad accesso condiviso e la gestione centralizzata dell'informazione Twitter di interesse collettivo.
25. I sistemi centrali dovranno poter eseguire tutte le operazioni richieste da un Data Center in uso al Fornitore che se ne farà carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria senza richiedere alcun ulteriore impegno al Consiglio regionale della Lombardia.

Visualizzazione e gestione su PC

26. Il software applicativo per la consultazione e la gestione delle agenzie da parte degli utenti dovrà poter essere utilizzato da qualsiasi personal computer Windows, Linux e Apple.
27. Ciascuna notizia dovrà essere inserita in una lista ordinata cronologicamente per orario di ricezione o di pubblicazione e dovrà essere distinguibile in base al titolo, alla fonte e all'orario di ricezione che andranno a comporre una lista di titoli. In tale lista l'utente dovrà poter attivare, in tutta indipendenza, anche:
 - la visualizzazione del logo della fonte o l'indicazione in formato testo;
 - la visualizzazione della categoria;

- la visualizzazione dell’anteprima del testo (prime righe) e dell’eventuale immagine;
- la visualizzazione delle chiavi di ricerca appartenenti alla propria lista eventualmente presenti nell’intero testo della notizia;
- la visualizzazione del logo dell’agenzia di stampa o la semplice denominazione in formato carattere.

L’utente dovrà poter scegliere se le chiavi e le categorie debbano essere inserite nella stessa riga del titolo o nella riga che lo precede.

28. Ciascun utente indipendentemente e autonomamente deve avere la possibilità di attivare le seguenti funzionalità nella lista dei titoli:

- selezione della dimensione del font (molto piccolo, piccolo, normale, grande, molto grande);
- impostare lettura facilitata dei titoli con colorazione alternata dello sfondo bianco e grigio chiaro oppure con righe di separazione tra i titoli;
- incrementare l’evidenza dei titoli non letti;
- scegliere tra l’ordinamento cronologico crescente e quello decrescente;
- possibilità di abilitare o meno la visualizzazione dei titoli agganciati alla diretta dopo un tempo di inattività selezionato dall’utente;
- scelta della visualizzazione dei titoli a tutta pagina oppure in condivisione dello spazio con i testi in suddivisione della pagina verticale od orizzontale
- possibilità di scegliere dopo quanto tempo una notizia possa essere definita letta nella condizione di condivisione dello spazio tra titoli e testi con aggancio automatico alla diretta.

29. L’applicazione dovrà consentire all’utente di spaziare in tutto l’archivio di notizie ricevute (nei limiti di disponibilità concesso dalle agenzie di stampa) selezionando la data da calendario. Per evitare operazioni inutili, le date per le quali non sono disponibili notizie devono comparire ingrigite e non selezionabili. Il passaggio al giorno precedente e al successivo dovrà avvenire con un comando apposito senza che sia necessario passare per il calendario.

30. L’utente dovrà poter scegliere la dimensione del testo della notizia.

31. Il client dovrà essere in grado di riconoscere automaticamente le notizie che contengono tabelle per farne la corretta impaginazione anche quando il font principale scelto sia di tipo proporzionale

32. L’applicazione deve avere la possibilità di aprire più finestre per visualizzare in ciascuna di esse contenuti diversi secondo uno qualsiasi dei metodi concessi anche per la finestra singola. Le finestre dovranno poter essere organizzate per la visualizzazione secondo i seguenti metodi:

- a più schede (come accade normalmente nei browser web) in modo che ciascuna scheda selezionata occupi l’intero spazio dell’applicazione (comandi a parte);
- a finestre affiancate in orizzontale e/o verticale in suddivisione dell’intero spazio disponibile nell’applicazione.

Nell’intestazione di ciascuna finestra dovranno comparire i comandi per la diretta (specifico per la finestra) e per poter retrocedere ad una selezione diversa fatta in precedenza o viceversa. Ad esempio, se l’utente si trova nella selezione di una sola agenzia ma in

precedenza aveva selezionato “Globale agenzie”, deve aver modo di tornare al Globale agenzie senza agire nuovamente nel menu di scelta ma semplicemente agendo sull’apposito comando back relativo alla finestra.

33. Nella fase di consultazione l’utente dovrà poter disporre dei comandi per:
 - spostarsi rapidamente nella lista delle notizie puntando un orario a sua scelta;
 - impostare un segnalibro in corrispondenza ad un titolo per poterci tornare in un momento qualsiasi con un solo comando.
34. L’applicazione dovrà permettere la stampa sia della singola notizia sia di una selezione multipla di notizie.
35. L’utente con ruolo di amministratore dell’informazione dovrà avere la possibilità di selezionare le notizie da inviare verso il servizio di rassegna stampa tramite i sistemi centrali che alimenteranno il server ftp fornito dal Consiglio regionale della Lombardia.
36. Ogni utente dovrà avere modo di attivare l’invio di notizie come e-mail personali associate al proprio account di posta oppure tramite la piattaforma centrale.
37. L’utente con ruolo amministrativo nella gestione dell’informazione dovrà essere messo in grado di effettuare l’invio di e-mail collettive rispetto a gruppi di utenza e singoli destinatari predefiniti in un’apposita anagrafica.
38. L’applicazione dovrà consentire l’accesso agli archivi centralizzati dove sono depositate le news che nel tempo sono state archiviate dall’utente (archivi personali) o dall’amministratore dell’informazione (archivi di gruppo e archivi collettivi per tutti). L’accesso dovrà avvenire con le stesse metodologie e funzionalità di consultazione (come la possibilità di andare in diretta e di effettuare ricerche) delle notizie dei flussi originali delle agenzie e dovrà essere indipendente dalla postazione utilizzata e condizionato solo dall’account dell’utente. La consultazione degli archivi personali sarà riservata agli account che li hanno generati. La consultazione degli archivi di gruppo sarà concessa in base alle proprie credenziali. La consultazione degli archivi globali sarà concessa a tutti.
39. L’applicazione dovrà fornire una funzione di ricerca estemporanea nel giorno corrente o in un periodo a scelta nei limiti dell’intero archivio che ogni utente potrà usare componendo parole semplici, espressioni con operatori booleani, frasi di ricerca di due o più parole anche in combinazione nelle espressioni con operatori booleani.

Le espressioni con operatori booleani dovranno gestire gli operatori OR, AND, NOT, AND NOT e parentesi multilivello.

Il periodo di ricerca dovrà permettere la scelta rapida tra oggi, ieri e oggi, ultima settimana, ultimo mese, oppure lasciare libera scelta “da”, “a” con opzione calendario.
40. Ogni utente dovrà avere la possibilità di attivare autonomamente la conservazione delle ricerche estemporanee effettuate nell’uso del prodotto per poterle selezionare anche in seguito. Scrivendo una nuova chiave dovrà comparire la lista filtrata delle chiavi conformi con il termine in composizione. Dovrà essere disponibile per l’utente anche l’opzione di cancellazione di tutte le ricerche con un unico comando.

41. Deve essere possibile definire una lista di chiavi personali in piena indipendenza da parte di ogni utente (almeno 200 chiavi indipendenti per utente). Le chiavi personali devono rispondere a criteri di ricerca semplice per parola, composizione di espressioni di ricerca con operatori booleani, frasi di ricerca di due o più parole anche miscelate nelle espressioni con operatori booleani con metodo del tutto analogo a quello delle ricerche personali.
- Ciascuna espressione di ricerca dovrà poter essere rappresentata da un nome breve che la rappresenti nella lista dei titoli e ne permetta l'immediata interpretazione. Ad esempio, l'espressione che contiene Nome e Cognome di tutti i consiglieri regionali in OR potrà essere rappresentata da un nome breve "Consiglio". Tale nome breve comparirà accanto al titolo della notizia in cui ci sia l'occorrenza di almeno uno dei consiglieri regionali inseriti nell'espressione.
42. La lista delle chiavi personali deve esprimere la propria utilità soprattutto per la gestione degli automatismi ad essa associati. Per ciascuna chiave dovrà infatti essere possibile attivare le seguenti attività automatiche:
- a. avvisi sonoro e visivo che diano notifica dell'arrivo di una notizia di rilievo (avviso sonoro e visivo attivabili separatamente). Per non disturbare l'azione dell'utente l'avviso a video dovrà comparire come fumetto in basso a destra nella tray bar;
 - b. invio automatico di e-mail al proprio indirizzo di posta;
 - c. invio di e-mail a gruppi e utenti singoli (solo per gli utenti con ruolo amministrativo per la distribuzione delle notizie);
 - d. salvataggio in archivi personali dell'utente definibili distintamente per ogni chiave (gli stessi archivi che possono essere alimentati anche manualmente);
 - e. salvataggio in archivi di gruppo e collettivi (gli stessi archivi che possono essere alimentati anche manualmente). Gli utenti che hanno un ruolo amministrativo per la distribuzione dell'informazione dovranno poter disporre anche della funzione che effettua il salvataggio automatico in archivi consultabili da tutti gli utenti e/o dagli utenti che appartengono allo stesso gruppo.
43. Dovrà essere disponibile l'opzione per effettuare la sconnessione automatica dell'applicazione dopo un tempo di inattività scelto dall'utente. A tale condizione deve essere possibile collegare l'invio per e-mail al proprio indirizzo di posta di tutte le notizie in cui ci sia l'occorrenza di almeno una delle chiavi personali alla quale è associato l'invio per e-mail.
44. L'applicazione dovrà evidenziare tutte le occorrenze all'interno del testo della notizia.
45. Ciascun utente dovrà avere la possibilità di selezionare e ordinare tramite un'apposita interfaccia tutte le notizie di interesse per comporre una rassegna delle news che vada a costituire un fascicolo in formato PDF completo di indice creato dinamicamente.
46. A partire dalla selezione di un titolo, dovrà essere disponibile un comando che permetta all'utente di aggregare tutte le notizie relative allo stesso evento. Terminata questa fase, l'utente dovrà poter tornare alla condizione di consultazione precedente.

47. Ogni utente dovrà avere la possibilità di costituire un proprio menu “preferiti” che permetta di filtrare le notizie secondo criteri specifici e conformi ai propri bisogni. Per fare questo dovrà disporre di un’interfaccia che permetta di selezionare i contenuti come segue:

- impostare i flussi di interesse;
- se necessario, selezionare all’interno di questi le categorie;
- impostare un’espressione di ricerca che si avvalga anche di operatori booleani;
- definire la voce che lo rappresenti nel menu.

L’interfaccia dovrà anche fornire il supporto per la creazione di un menu multilivello.

48. Ciascun utente dovrà avere la possibilità di far acquisire al sistema centrale tutta l’informazione Twitter di proprio interesse. I criteri con cui tale informazione sarà acquisita si dovranno basare sull’impostazione di elementi di selezione tramite un’interfaccia utente semplificata che permetta di inserire chiavi composte da parole libere, scelta di autori, scelta di utenti citati, scelta di hashtag. Tali elementi di ricerca dovranno comporre una lista di chiavi personali che dovrà essere gestita dal server. Ciascuna chiave inserita deve avere un link che permetta di verificare l’accettazione della stessa da parte di Twitter.

L’utente deve poter intervenire sulle chiavi inserite per modificarle o cancellarle.

49. L’inserimento degli utenti citati e degli autori di Twitter dovrà essere supportato da un’interfaccia che assista l’utente nella scelta presentando la lista delle risposte valide già in fase di inserimento. L’utente deve poter selezionare solo gli elementi della lista che riterrà validi allo scopo della propria ricerca.

50. L’utente dovrà poter ottenere anche l’acquisizione e l’aggregazione in tempo reale delle dichiarazioni, dei commenti e di quant’altro viene pubblicato dagli utenti Twitter che rientrano tra i propri following o da una selezione degli stessi. Per fare questo, l’applicazione dovrà essere in grado di autenticarsi in Twitter con le credenziali dell’utente (ciascun utente separatamente).

51. Le funzionalità Twitter sopra esposte dovranno essere gestite dall’utente stesso per gli interessi personali e dagli utenti amministratori per le impostazioni di interesse collettivo. Queste ultime dovranno rendersi disponibili a tutti gli utenti indipendentemente dal fatto che questi abbiano o meno un proprio account Twitter.

52. Per la loro diversa natura, i Tweet dovranno essere raccolti in un’unica lista separata dalle news delle agenzie di stampa e dai flussi rss. La loro presentazione dovrà comunque riportare:

- il logo dell’autore quando disponibile;
- l’orario del tweet;
- l’indicazione se si tratta di un autore verificato;
- l’eventuale chiave che ha selezionato il tweet;
- il tweet completo dei link che devono permettere l’accesso diretto ai contenuti collegati.

Consultazione e gestione mobile

53. I dispositivi mobili tablet e smartphone dovranno disporre di apposite app per gli ambienti operativi Android e iOS.

54. Le app dovranno aggiornarsi automaticamente e continuamente in tempo reale ma dovranno essere in grado di ridurre il più possibile il consumo per non compromettere la carica della batteria.
55. La perdita di connessione al server da parte dell'app per mancanza di segnale dovrà essere ripristinata automaticamente quando il segnale del gestore si renderà nuovamente disponibile.
56. Le app per i dispositivi mobili dovranno consentire la consultazione dei flussi con lo stesso menu delle postazioni personal computer. Dovranno altresì disporre di una voce in cui siano riportate tutte le news in cui sono presenti occorrenze di almeno una delle chiavi di ricerca impostate nella lista delle chiavi personali.
57. La lista dei titoli nelle app dovrà riportare il nome/logo dell'agenzia, il titolo completo della notizia e l'orario della notizia. Lo scorrimento dei titoli dovrà essere continuo.
58. Operando nella lista dei titoli l'utente dovrà poter aggregare e selezionare più notizie relative allo stesso evento mediante un apposito comando che gli permetterà di effettuare una consultazione mirata.
59. Ogni utente dovrà poter impostare la dimensione del carattere nei titoli e nel testo scegliendo tra i valori piccolo, normale e grande.
60. Per retrocedere ad una data diversa dall'odierna, l'utente dovrà disporre di un comando di navigazione rapida giorno per giorno e dell'accesso al calendario per selezionare una data che sia compresa tra quelle in cui i notiziari sono disponibili.
61. L'app dovrà permettere a tutti gli utenti di condividere le notizie selezionate secondo uno dei metodi offerti dal dispositivo mobile (e-mail, sms, WhatsApp, Telegram, ecc.).
62. Le app dovranno permettere sia la ricerca semplice disponibile come casella attivabile direttamente nella lista dei titoli sia la ricerca avanzata.
- La ricerca avanzata dovrà offrire un'interfaccia che guidi nella composizione della chiave proponendo i seguenti criteri di ricerca:
- tutte le parole, cioè tutte le parole scritte devono essere correlate dall'operatore booleano AND;
 - frase esatta, cioè il rispetto di tutti i termini nello stesso ordine impostato;
 - almeno una di queste parole, cioè tutte le parole scritte saranno correlate dall'operatore booleano OR;
 - nessuna di queste parole, cioè l'esclusione delle parole con l'operatore NOT.
- Tutti i termini di ricerca, se usati contemporaneamente, dovranno operare tra loro in AND.
- L'espressione di ricerca così composta dovrà poter agire in un periodo a scelta tra oggi, ieri e oggi, ultima settimana, ultimo mese, periodo a scelta secondo calendario "da", "a".
63. L'utente dovrà avere la possibilità di inserire nuove chiavi nella lista delle chiavi personali e di modificarne o cancellarne di esistenti. I criteri di inserimento dell'espressione booleana di ricerca e la definizione di un nome breve che dovrà comparire davanti al titolo dovranno essere analoghe a quelle indicate per l'applicazione per PC.
64. A ciascuna chiave dovrà essere associata la notifica push che dovrà essere attivabile distintamente:

- quando l'applicazione è chiusa;
 - anche quando l'applicazione è aperta.
65. Oltre ai flussi di agenzia, le app dovranno consentire l'accesso a Twitter secondo le stesse modalità dell'applicazione per PC. Per ciascun utente, dovrà essere possibile:
- consultare i tweet archiviati in base alle impostazioni già fatte su PC o in base a quanto definito dall'amministratore;
 - creare nuove ricerche personali o modificare quelle esistenti secondo gli stessi metodi già descritti per l'applicazione per PC;
 - indicare quali following tra quelli relativi al proprio account devono entrare a far parte della ricerca di tweet svolta dal server.
66. Gestione delle notifiche anche ad applicazione completamente chiusa e non in background (risparmio batterie e traffico).
67. Condivisione diretta delle news per e-mail, sms e WhatsApp attingendo direttamente alla rubrica dello smartphone o del tablet.